

**REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2000**

recante deroga al regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/2000⁽⁴⁾, i contingenti tariffari d'importazione previsti dagli accordi GATT/OMC e non specificati per paese d'origine sono suddivisi in parti uguali su due semestri.
- (2) Le domande di titoli d'importazione sono presentate normalmente nei primi dieci giorni di luglio. Tenuto conto della data di adozione del regolamento (CE) n. 1491/2000, occorre prolungare il periodo di presentazione delle domande di titoli. Per garantire la continuità del regime è necessario che il regolamento entri in

vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1374/98, le domande d'importazione relative ai quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98, per il secondo semestre del 2000, possono essere presentate fino al 21 luglio 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 10.